

**BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIALI
PREVISTE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO
SVILUPPO DELLE AREE INTERNE**

COMUNE DI FORTUNAGO

DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 8 DEL 23.01.2021

Premessa

Il Comune di Fortunago vista la Delibera della Giunta Comunale n. 8 del 23.01.2021 di approvazione del Bando "PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI PREVISTE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE."

1. Normativa di Riferimento:

Visti, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della L. 27/12/2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: "65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale

conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

Vista la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

Vista la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

Visto il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 04/12/2020;

2. Obiettivi

Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne con cui sono stati approvati i criteri per l'attuazione della misura di istituzione del fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali ha stanziato 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Il fondo è ripartito tra i Comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale che ne stabilisce i termini e modalità di accesso e rendicontazione.

A seguito di tale decreto il Comune di Fortunago mette a disposizione per l'anno 2020 la somma complessiva di €16.549,00 per tutte le attività economiche e commerciali presenti sul territorio, a valere sulla quota della prima annualità di cui al DPCM sopra citato.

3. Condizionalità Ex Ante Aiuti Di Stato

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio

Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

4. Soggetti beneficiari

I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese¹ - di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che:

- svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all'albo delle Imprese artigiane) attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Fortunago , ovvero intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale;
- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Soggetti non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento:

- Aziende agricole e le aziende agrituristiche;
- Associazioni o altri soggetti giuridici privi di scopo di lucro;
- Imprese riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco, la gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, e altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;

5. Interventi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- Erogazione di contributo a fondo perduto per spese di gestione per l'anno 2020 nella seguente misura:
fino a un massimo di € 1.000 per i soggetti che hanno avuto una contrazione del reddito superiore al 33% rispetto all'anno precedente imputabile all'emergenza COVID-19;
fino a un massimo di € 500 per i soggetti che hanno avuto una contrazione del reddito tra il 20% e il 33% rispetto all'anno precedente imputabile all'emergenza COVID-19.

¹ ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

-Erogazione di un contributo fino al 50% in conto capitale e nella misura massima di € 3.000,00 (in base alle disponibilità di fondi una volta liquidate le somme a titolo di ristoro), per interventi di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento ed innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e vendita a distanza, nonché per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento di macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda per un'unica richiesta di contributo.

6. Caratteristiche dell'agevolazione¹⁶

Le risorse complessivamente stanziare per l'iniziativa ammontano a **€ 16.549,00 per la prima annualità.**

contributo per spese di gestione:

Il contributo spese di gestione è concesso come una tantum a fondo perduto, a fronte della comprovata riduzione di reddito così come stabilito al punto 5.

I soggetti dovranno dimostrare la contrazione del reddito mediante allegata attestazione.

Le risorse non assegnate, potranno essere redistribuite agli aventi diritto, fino al conseguimento del tetto massimo di contributo.

Contributo 50% spese di investimento

La soglia minima di investimento per avere accesso al contributo è pari a € 500,00 (cinquecento/euro).

Gli interventi dovranno interessare un'unità locale localizzata all'interno dell'area del progetto. L'importo massimo del contributo è pari a € 3.000,00 (tremila/euro), indipendentemente dal valore complessivo dell'investimento. Le risorse non assegnate, potranno essere redistribuite agli aventi diritto, fino al conseguimento del tetto massimo di contributo del 50% sulla spesa ammessa. Si ricorda che il contributo è al lordo della ritenuta di legge del 4% e che l'erogazione avverrà al netto della suddetta ritenuta.

7. Cumulo

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

8. Spese ammissibili per il contributo per spese di gestione e in conto capitale al 50%

Risultano ammissibili le spese rientranti nel seguente elenco, e per le quali, se necessario, sia stato richiesto o rilasciato il nulla osta/autorizzazione da parte del Comune di localizzazione o in forza di altro titolo autorizzatorio (SCIA, CILA, ecc.):

Spese di Gestione:

- attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante;

Spese in conto capitale:

- Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.);
- Installazione o ammodernamento di impianti;
- Arredi e strutture temporanee;
- Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate;

- Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all'erogazione di servizi comuni;
- Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.

a. Ammissibilità delle spese

Ricevibilità e ammissibilità

Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 9 comma 1;
- presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza dell'attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente (se presentata mezzo PEC), da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'Impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data del 1° ottobre 2020 entro e non oltre il 31 maggio 2021.

Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura.

Si precisa che le spese dovranno:

- Essere intestate al soggetto beneficiario;
- Aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
- **Essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.BA. /SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat e/o carta credito aziendale o altri eventuali mezzi considerati tracciabili dalle norme in vigore)**, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori. **Sono esclusi tassativamente i pagamenti effettuati in contanti e tramite assegno circolare;**
- Essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa previsto dal presente bando;
- Riportare sui giustificativi di spesa, la dicitura "SPESA FINANZIATA DAL BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI PREVISTE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE.". In caso di fatturazione elettronica tali diciture devono essere inserite nello spazio riservato alla descrizione della fattura direttamente dal fornitore.

Risultano ammissibili le spese per interventi realizzati conformemente alla disciplina urbanistica e

edilizia vigente nel Comune sede dell'unità locale oggetto dell'intervento, per le quali sia stato richiesto/rilasciato il nulla osta/autorizzazione da parte dei competenti uffici, anche se ancora in attesa dell'autorizzazione della Soprintendenza. L'autorizzazione della Soprintendenza potrà essere acquisita successivamente alla presentazione della domanda, ma comunque prima della liquidazione del contributo.

Nel caso non fosse rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente capoverso, i fondi saranno destinati ad altro/ beneficiario/i individuato con decisione insindacabile del Responsabile del Procedimento.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto non proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento, dovrà essere allegata alla domanda copia del contratto di affitto o di altra tipologia di contratto in base al quale possa essere dimostrata la gestione dell'attività all'interno della sede operativa o unità locale oggetto dell'intervento, corredata da specifica dichiarazione del proprietario. – unitamente al documento d'identità in corso di validità - con la quale è autorizzato l'intervento, è attestato che il bene sia destinato all'attività oggetto di contributo per un periodo di almeno 5 (CINQUE) anni successivi al pagamento finale del contributo al gestore beneficiario, è attestato che le spese oggetto di contributo sono imputabili esclusivamente al soggetto gestore beneficiario.

b. Spese non ammissibili

Sono considerate spese non ammissibili al contributo:

- Le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- Le spese per il leasing di impianti, arredi, macchinari, attrezzature e veicoli;
- I pagamenti effettuati in contanti, con assegno circolare o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- Le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari), se non esplicitamente ammesse;
- Le spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati, utenze;
- Le spese per l'installazione degli apparecchi da gioco d'azzardo lecito;
- Le spese di viaggio (trasferita, vitto e alloggio);
- I lavori in economia;
- Le spese per il personale;
- Qualsiasi forma di auto-fatturazione.

Ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese considerate ammissibili, anche se parzialmente e/o totalmente attribuibili all'intervento.

9. Presentazione delle domande

Per presentare domanda, le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile online dal sito del Comune di Fortunago

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 giugno 2021

La domanda (ALLEGATO A) dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dove richiesto con firma olografa o firma digitale certificate se presentata con PEC, debitamente compilata in ogni sua parte, completa degli allegati al presente bando debitamente compilati e sottoscritti:

- ALLEGATO B) DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO (solo per richieste di contributo in conto capitale);

- ALLEGATO C) DICHIARAZIONE REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA;
- ALLEGATO D) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA;
- ALLEGATO E) ATTESTAZIONE RILASCIATA DA SOGGETTI DEPUTATI ALLA PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONI FISCALI, FIRMATA DIGITALMENTE, DA CUI RISULTI LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ IN CAPO ALL'ISTANTE DELLA PERCENTUALE CONTRAZIONE DEL REDDITO;
- Carta di identità del legale rappresentante in corso di validità;
- Copia della visura camerale in corso di validità o dell'Iscrizione all'Iscrizione all'albo degli artigiani

La documentazione dovrà essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo: comune.fortunago@legalpec.it o personalmente presso la sede comunale indicando come oggetto "BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI PREVISTE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE – Domanda di contributo". Farà fede quale data di ricevimento, l'attestazione temporale risultante dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore PEC del Comune o dal timbro del protocollo.

Le domande pervenute oltre il termine massimo previsto e su indicato non verranno ammesse.

Ogni Impresa potrà presentare una sola domanda.

Qualora il medesimo soggetto presenti più di una domanda per la medesima unità locale, sarà considerata valida solo ed esclusivamente l'ultima domanda in ordine di protocollo di registrazione del Comune di Fortunago e tutte le domande precedenti verranno automaticamente annullate.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del D.P.R. 642/1972 – o valore stabilito dalle successive normative.

Se la presentazione della domanda avviene con PEC, il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare nell'apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l'originale per eventuali controlli dell'amministrazione.

Verranno escluse per mancanza di requisiti le richieste:

- difformi dai format scaricabili dal sito internet del Comune di Fortunago o incomplete;
- non corredate dagli allegati richiesti e ritenuti non sanabili dal RUP;
- presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti nel presente bando.

Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo, ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse e irricevibili/inammissibili.

10. Criteri di valutazione

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

La procedura di selezione delle domande, nel rispetto dell'art. 2 della L. 241/1990, terminerà entro il trentesimo giorno solare dalla chiusura del presente bando con l'adozione di apposita determinazione dirigenziale che approva la graduatoria dopo aver terminato le verifiche istruttorie

11. Istruttoria

L'istruttoria di ammissibilità delle domande sarà effettuata dal RUP che verificherà i seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;

- regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
- sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal bando.

La procedura di selezione delle domande, nel rispetto dell'art. 2 della L.241/1990, terminerà entro il trentesimo giorno solare dalla chiusura del bando con l'adozione di apposita determinazione dirigenziale che approva la graduatoria dopo aver terminato le verifiche istruttorie.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere all'impresa - tramite PEC - ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. La richiesta di integrazione sospende i termini temporali dell'istruttoria formale che ricominceranno a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti e delle integrazioni documentali richieste. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità formale della domanda.

Al termine dell'istruttoria, il responsabile di procedimento mediante apposito provvedimento, approva gli esiti istruttori con indicazione delle domande ammesse a contributo e dell'entità dello stesso. Nel suddetto provvedimento si darà atto delle domande non ammesse per carenza dei requisiti formali e degli interventi ammessi in graduatoria ma non beneficiari del contributo per eventuale esaurimento della dotazione finanziaria. Ai beneficiari ammessi sarà inviata specifica comunicazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di approvazione delle domande è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio dell'Ente.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: <http://www.comune.fortunago.pv.it>

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Procedure rendicontazione

Le ditte beneficiarie del Contributo per spese di gestione otterranno la liquidazione del contributo in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

Le ditte beneficiarie del contributo al 50% dovranno concludere i lavori entro il giorno 31 maggio 2021.

Entro le ore 12.00 del giorno 25 giugno 2021 il soggetto beneficiario dovrà consegnare la rendicontazione finale, redatta secondo le modalità di cui all'Allegato F).

Fatte salve le suddette procedure, il soggetto beneficiario può presentare la rendicontazione finale e contemporanea richiesta di liquidazione del contributo anche in data anteriore al 25 giugno 2021.

Nel caso in cui la rendicontazione finale, redatta secondo le modalità di cui all'Allegato F) dovesse essere presentata dopo il termine di scadenza, le ditte beneficiarie non potranno beneficiare del contributo.

In ogni caso, nella fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con il versamento dei tributi locali nell'ultimo quinquennio e con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, dovrà essere trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti competenti, anche ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis.

L'impresa beneficiaria dei contributi per investimenti deve presentare la rendicontazione completa della seguente documentazione:

- modulo di rendicontazione (Allegato F) contenente l'attestazione sulla validità dei costi sostenuti, la loro congruenza e coerenza con l'intervento presentato, nonché l'attestazione di non essere stata destinataria di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) 1589/2015 in quanto ha ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) 1589/2015;
- relazione sintetica di attuazione dell'intervento sottoscritta dal legale rappresentante;
- copia delle fatture contenenti la chiara identificazione dell'oggetto (le fatture non accompagnatorie dovranno essere corredate dal Documento di Trasporto -DDT, ovvero dalla bolla di consegna);
- quietanza delle fatture (contabile bancaria eseguita ed estratto conto) da cui risulti chiaramente:
 - l'oggetto della prestazione o fornitura;
 - l'importo;
 - le modalità e la data di pagamento.

Verificata la correttezza della documentazione presentata e sulla base delle spese effettivamente sostenute, il Comune di Fortunago eroga il contributo entro il 30 giugno 2021

Ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226), il Comune di Fortunago effettuerà l'erogazione del contributo ammesso previa acquisizione del certificato antimafia del richiedente. Qualora il medesimo non fosse pervenuto nei tempi previsti (30 gg), farà fede l'Autocertificazione del richiedente di cui all'art. 89 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). Qualora a seguito delle successive verifiche l'Autocertificazione non fosse veritiera, al Comune di Fortunago spetterà la restituzione del contributo erogato.

Il Comune di Fortunago effettuerà l'erogazione previa verifica della regolarità dei versamenti contributivi (DURC) in corso di validità acquisito d'ufficio, presso gli Enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 01/06/2016).

12. Decadenze, Ispezioni, Revoche e Rinunce

a. Decadenze

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:

- ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente bando;
- assicurare la puntuale realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate ed entro i termini stabiliti dal presente Bando e dai relativi provvedimenti di concessione del contributo;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- mantenere la destinazione d'uso dei beni, opere ed immobili rispetto ai quali è stato concesso il contributo per almeno 5 (cinque) anni dalla data di concessione del contributo stesso;
- non cedere, alienare o distrarre i beni oggetto del contributo, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
- conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del

saldo del contributo la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;

- assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- accettare i controlli che gli Enti preposti potranno disporre in relazione al progetto e collaborare al loro corretto svolgimento.

In ogni caso, nella fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con il versamento dei tributi locali nell'ultimo quinquennio e con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, dovrà essere trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti competenti, anche ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis.

b. Ispezioni e controlli

L'Ente effettuerà idonei controlli a campione in qualsiasi momento, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

Nei casi di revoca, anche a seguito di controlli, si procederà al recupero dell'agevolazione indebitamente percepita gravata da interessi legali (calcolati sulla base degli interessi in vigore).

c. Revoche e rinunce

Il contributo concesso può essere revocato dall'Ente erogatore qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni ed i vincoli previsti dal bando o nel caso di:

- Rinuncia da parte dell'impresa beneficiaria comunicata previo invio di PEC;
- Mancato rispetto dei vincoli e delle indicazioni stabilite dall'Ente erogatore;
- Mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'investimento;
- Non conformità tra progetto presentato e progetto realizzato;
- Riscontro di irregolarità o mancanza dei requisiti (sulla base dei quali il contributo è stato concesso ed erogato) in sede di verifica da parte delle strutture competenti;
- Mancato rispetto della norma che prevede che i lavori/beni oggetto di contributo non vengano distolti, ceduti o alienati dall'uso previsto all'atto della presentazione della richiesta di contributo prima che siano decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del contributo.

13. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è la sig.ra Emilia SGORBINI

14. Trattamento Dati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" (GDPR), si informa che il Comune di Fortunago riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta i dati personali nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Fortunago reperibile sul sito del Comune di Fortunago

Il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati o comunque utilizzati, viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell'Ente, in particolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico di cui è investito il titolare per il perseguimento della finalità connessa all'espletamento del seguente procedimento:

BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIALI PREVISTE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO

SVILUPPO DELLE AREE INTERNE.

Si informa che, tenuto conto delle già menzionate finalità del trattamento, il conferimento dei dati è necessario e il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di istruire e concludere il relativo procedimento amministrativo.

I dati che possono essere raccolti e trattati nell'ambito del procedimento, appartengono alle seguenti categorie:

- a) Dati identificativi (ad esempio cognome, nome, nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico, ecc.);
- b) Dati bancari.

I dati personali raccolti saranno trattati dai soggetti designati e da quelli autorizzati al trattamento impiegati presso l'Ente interessati alla richiesta. Gli stessi saranno trattati, per le finalità sopra indicate, sia per mezzo di archivi cartacei che per mezzo di archivi informatici o telematici e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonché nel pieno rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali.

Il trattamento non prevede processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.

I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità connesse e/o conseguenti al procedimento in oggetto, a soggetti pubblici o privati ai quali la comunicazione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento; agli enti ed autorità di controllo; ad organismi collegati e preposti alle singole funzioni di assistenza e consulenza, oppure ai soggetti nominati responsabili esterni, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, in presenza di un obbligo contrattuale, che prestino garanzie adeguate circa la protezione dei dati e agiscano in base alle direttive impartite dal titolare del trattamento.

I soli dati identificativi del partecipante saranno diffusi mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Fortunago su ogni portale volto a garantire l'evidenza pubblica della misura.

Nell'ambito del procedimento non è previsto alcun trasferimento dei dati a Paesi terzi o a Organizzazioni Internazionali.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Sarà possibile la loro conservazione anche dopo la conclusione del relativo procedimento amministrativo per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti conseguenti. L'Amministrazione potrà conservare i dati per periodi più lunghi a fini di archiviazione nel pubblico interesse, allo scopo di adempiere ad obblighi normativi o di esercitare una legittima facoltà secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. e) del GDPR.

In base all'art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati), possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine è possibile rivolgersi al Titolare, oppure al Responsabile della protezione dei dati con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale o all'indirizzo mail sopra indicato.

15. Pubblicazione e informazioni

Copia integrale del bando e dei relativi allegati sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Fortunago e sul sito istituzionale del Comune.

16. Disposizioni finali

Il Comune di Fortunago si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero opportune a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali o suggerimenti dagli Enti competenti.